



cedere necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito; s) Trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma; t) Anticipo di denaro fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso; u) Costituzione della cauzione penale fino a € 3.000,00, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso; v) Reperimento di un legale all'estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 500,00.

**1.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 "Esclusioni Comuni a tutte le garanzie" della "Normativa Comune alle Garanzie")**

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell'art. 1.1 lettera g), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa la spesa sostenuta dall'Assicurato;
- b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- c) interruzione volontaria della gravidanza;
- d) cure riabilitative;
- e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- f) prestazioni infermieristiche, fisioterapie, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- h) espianiti e/o trapianti di organi;
- i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- j) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute
- k) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
- l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
- 1.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità**
- a) le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 1.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
- b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
  - treno di prima classe;
- c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
  - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
  - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;

e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;

f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento

g) in caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d'Emergenza.

**2. BAGAGLIO – Effetti personali**

**2.1 Oggetto.** Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato fino a € 600,00 per i danni materiali e diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale. In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 150,00 per periodo assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.

**2.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 "Esclusioni Comuni a tutte le garanzie" della "Normativa Comune alle Garanzie")**

- a) derivanti o imputabili a:
- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
  - bagnevamento e colaggio di liquidi;
- b) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
  - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
  - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
  - di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;
- Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
- d) denaro in ogni sua forma;
  - e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
  - f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
  - g) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
  - h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
  - i) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smartphone, tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

**2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo**

L'indennizzo verrà corrisposto:

a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.;

b) con il limite per oggetto di € 150,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;

c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

**IN CASO DI SINISTRO**

L'Assicurato (o chi per esso) deve: Assistenza alla persona Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- il numero di Certificato Assicurativo;
- i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito;
- tipo di intervento di cui si necessita.

Rimborso Spese Mediche direttamente sostenute Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute

a) Darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia entro 10 giorni dal rientro, specificando:

- le circostanze dell'evento;
  - i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito;
  - nominativo dell'instestataro del conto corrente e codice IBAN.
- b) Allegare
- copia dei Certificati assicurativo;
  - certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
  - originale delle spese effettivamente sostenute.

**BAGAGLIO**

a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito.

- b) allegare:
- il Certificato di Assicurazione.

In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto:

- il rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- la copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- la copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- la risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- l'elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
- le ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza.

In caso di furto, scippo o rapina:

- la copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie

<b>TABELLA CAPITALI ASSICURATI</b>		
Garanzia	Destinazioni	
	ITALIA	EUR./MONDO
<b>Assistenza alla persona e Spese Mediche</b>		
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche.	€ 1.000,00	€ 7.500,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:		
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico	€ 1.000,00	€ 3.000,00
- spese mediche, farmaceutiche, ecc.	€ 500,00	€ 1.000,00
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche	€ 250,00	€ 250,00
<b>Bagaglio</b>		
Furto / rapina / scippo / mancata riconsegna / incendio	€ 600,00	€ 600,00
Limite per oggetto	€ 150,00	€ 150,00
Acquisti di prima necessità	€ 150,00	€ 150,00

**Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web [www.ilmiosinistro.it](http://www.ilmiosinistro.it)**

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, escludivamente a mezzo posta, ad:

**AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Servizio Liquidazione Danni**  
**Casella postale 1717**  
**Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno. La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.  
 Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France  
 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080  
 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285  
 • Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni  
 Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010  
 • Rappresentanza Generale per l'Italia  
 Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA  
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

• Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail  
 02/23.695.1 - [www.allianz-global-assistance.it](http://www.allianz-global-assistance.it) – [info@allianz-assistance.it](mailto:info@allianz-assistance.it)

• Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni  
 Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto

- Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

- Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

• Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

**Servizio Qualità**  
**AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA**  
**P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)**  
**fax: +39 02 26 624 008**  
**e-mail: [Quality@allianz-assistance.it](mailto:Quality@allianz-assistance.it)**

